

## FORUM COMMERCIALISTI / LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI

**AUTONOMI E OMNICOMPRESIVITÀ'**

In merito al principio di "omnicomprensività" vorremmo capire se un professionista (architetto designer) che percepisce anche redditi derivanti dallo sfruttamento di opere di design/royalties su alcune opere dell'ingegno (diritti di sfruttamento di disegni industriali contrattualmente regolamentati) consegne un reddito qualificabile ex art. 53, comma 2, lettera b) del Tuir e quindi possono fruire dell'abbattimento forfettario del 25% ed esclusione da contributi preventivi ex legge 335/95? La risposta dovrebbe essere positiva in quanto tali redditi erano e sono chiaramente qualificati come redditi da lavoro autonomo, ma la norma (il 54 octies del Tuir) ne determina solamente una particolare modalità di determinazione del reddito. Mentre ai fini Inps la norma (legge 335/1995) richiama esclusivamente i redditi di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir.

**Studio M.****Risponde Gianluca Stancati**

La questione risulta già dibattuta ante riforma ex d.lgs. n. 192/2024. In alcune occasioni (v. circ. n. 9-E/2019) l'Agenzia ha affermato che la concessione delle prerogative di sfruttamento economico di creazioni "protette" mantiene un trattamento separato (art. 53, comma 2 lett. b del Tuir) solo ove i diritti di autore non risultino correlati all'attività artistico-professionale. Tale circostanza, da valutare caso per caso, si considera verificata laddove tali diritti sarebbero stati conseguiti anche in assenza dell'esercizio della predetta attività. Così non sarebbe per un giornalista e per un artista. L'enfasi del cd principio di omnicomprensività espressa dalla relazione al suddetto d.lgs. nonché dai primi interventi dell'Amministrazione (v. risposta n. 6/2026) fanno pensare ad una estrema dilatazione del nesso tra attività professionale ed entrata, tale da poter ricomprendere nel reddito di lavoro autonomo anche royalties e simili, sebbene le specifiche iniziative siano non ricorrenti (non rappresentino oggetto esclusivo/principale) e persino marginali/minoritarie rispetto al volume di affari dei "compensi ordinari". Nelle more di eventuali interventi legislativi ovvero di chiarimenti di prassi, è senz'altro da valutare la presentazione di un'istanza di interpellone con le specificità del caso concreto e personale, il cui esito, peraltro, avrebbe, se pure per relationem, riflessi agli effetti previdenziali.

**ROTTAMAZIONE, SCADENZE**

Per coloro che hanno aderito alla rottamazione quater e hanno pagato la scadenza del 30/7/2025 ma non quella di novembre: possono aderire alla quinque?

**M.F.**
**Risponde Fabrizio G. Poggiani**  
 Coloro i quali sono decaduti ed avevano rottamato un carico derivante da accertamento esecutivo non possono fruire della rottamazione di cui alla legge 199/2025 (legge di bilancio 2026). Relativamente alla rottamazione, di cui all'art. 1 commi 236 ss. della Legge 197/2022 (rottamazione-quater) o alla relativa riammissione di cui all'art. 3-bis del DL 202/2024, possono beneficiare della Legge 199/2025 solo i debitori che al

30/09/2025 erano decaduti dalla rottamazione (art. 1 commi 99 e 100 della Legge 199/2025). La rottamazione della Legge 199/2025 non può essere frutta dai debitori che non hanno pagato o hanno pagato tardi la rata in scadenza al 30/11/2025 o una delle rate ancora successive. Per questi soggetti rimane in essere la rottamazione, di cui alla Legge 197/2022 e le rate vanno pagate secondo le scadenze del piano originario.

**CARTELLE GIA' RATEIZZATE**

Cosa succede in caso di cartelle esattoriali inserite nella rottamazione che usufruiscono già di una rateazione?

**G.L.C.**
**Risponde Fabrizio G. Poggiani**  
 Se si sta già pagando una dilazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 602/1973, le rate restano sospese fino al 31 luglio 2026. Questa sospensione vale solo per i carichi che si intendono rottamare.

La rottamazione della Legge 199/2025 non può essere frutta dai debitori che non hanno pagato o hanno pagato tardi la rata in scadenza al 30/11/2025 o una delle rate ancora

successive. Per questi soggetti rimane in essere la rottamazione, di cui alla Legge 197/2022 e le rate vanno pagate secondo le scadenze del piano originario.

**COSA SI INTENDE PER TRIBUTI LOCALI**

Rottamazione quinque: per tributi locali si intendono anche le addizionali comunali regionali e Irap come tributi esclusi?

**A.B.**
**Risponde Fabrizio G. Poggiani**  
 L'addizionale regionale e/o addizionale comunale sono imposte sul reddito complessivo stabilito ai fini dell'IRPEF. Ogni singola Regione e Provincia autonoma può stabilirne l'aliquota entro i limiti fissati dalla legge statale. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei li-

sponde ferme amministrativi e ipotetiche ai sensi degli articoli 77 e 86 del D.P.R. 602/1973 (art. 1 comma 91 della L. 199/2025).

La situazione cambia quando il pignoramento è già operativo con una trattenuta mensile sullo stipendio o con una quota della pensione già prelevata.

In questi casi, la Rottamazione-quinque non cancella automaticamente le trattenute già in corso. La domanda può impedire ulteriori azioni esecutive su altri beni, congelare l'aggravarsi della posizione o aprire la strada a una valutazione per la riduzione o cessazione del pignoramento.

**RATEIZZAZIONE DI PIU' CARTELLE**

In caso di rateizzazione presente in Agenzia delle entrate Riscossione, relative più cartelle, se solo alcune di queste possono far parte della richiesta di rottamazione, come ci dobbiamo comportare per quelle che non possono entrare in rottamazione quinque?

**L.T.****Risponde Fabrizio G. Poggiani**

La norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, limitatamente ai "carichi definibili" che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31 luglio 2026, (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

**EFFETTI DELLA DOMANDA**

La presentazione della domanda sospende il pagamento delle rate in scadenza successive alla data di presentazione della domanda?

**M.V.****Risponde Fabrizio G. Poggiani**

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre ferme amministrativi e ipotetiche ai sensi degli articoli 77 e 86 del D.P.R. 602/1973 (art. 1 comma 91 della L. 199/2025).

Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

Quando si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

**PIGNORAMENTI E ROTTAMAZIONE**

Nel caso di pignoramento presso terzi per un ruolo non rottamabile, se si presenta la rottamazione quinque per i restanti ruoli è possibile sospendere il pignoramento anche se il ruolo non è rottamabile perché relativo ad un accertamento?

**M.L.**
**Risponde Fabrizio G. Poggiani**  
 Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né di

rottamazione. Le punteggiate precedenti sono state pubblicate il 28, 29, 30, 31/1 e il 3/2/2026

© Riproduzione riservata

